

IVA ESTERO

Patti (ME), 20 novembre 2015

A CURA DEL DOTT. ANDREA CIRRINCIONE

SOMMARIO

**PRESTAZIONI DI SERVIZI SULL'ESTERO
STABILE ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANTE FISCALE
DISPOSIZIONI INTERVENUTE DAL 1/01/2013
EFFETTUAZIONE DI CESSIONI E SERVIZI – REGISTRAZIONI - INTRASTAT
SANZIONI PER L'INTRASTAT - RAVVEDIMENTO
BANCA DATI VIES**

PRESTAZIONI DI SERVIZI SULL'ESTERO

DEROGHE DELL'ART. 7-QUATER

TIPOLOGIA DI SERVIZIO		TERRITORIALITÀ in ITALIA		NOTE
		SOGGETTI PRIVATI (IT, UE o ExtraUE)	SOGGETTI PASSIVI	
IMMOBILI	<p>Prestazioni relative a beni immobili, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori edili: <ul style="list-style-type: none"> - costruzione/ristrutturazione, manutenzioni, ecc. - progettazione (anche degli interni e degli arredi) e direzione dei lavori ▪ locazioni e leasing immobiliari ▪ alloggio alberghiero o in settori analoghi (alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, ecc.) ▪ perizie ▪ mediazioni per la compravendita e/o la locazione (agenzie immobiliari) <p>ESCLUSE: le "prenotazioni" dei servizi alberghieri (agenzie viaggi)</p>	quando l' immobile è situato in Italia		<p><u>Bene immobile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - permanentemente infisso al suolo - non utilmente separabile
TRASPORTO	di persone	in proporzione alla distanza percorsa in Italia (la tratta fuori dall'Italia è esclusa da Iva)		
RISTORAZIONE E CATERING	<ul style="list-style-type: none"> - rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'UE - diverse dalle precedenti (caso ordinario) 	<ul style="list-style-type: none"> se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato quando sono materialmente eseguite in Italia 		<p>Si applica la non imponibilità se il trasporto è dall'Italia verso paesi UE/ExtraUE o viceversa</p>
MEZZI DI TRASPORTO	<p>Locazione, leasing, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (< a 30gg o < 90gg se imbarcazioni ininterrotti)</p>	<p>quando i mezzi, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono consegnati all'utilizzatore in Italia per l'utilizzo all'interno della UE (la tratta extraUE è esclusa da Iva) ▪ sono consegnati all'utilizzatore in paese extraUE per l'utilizzo effettuato in Italia 		<p>qualsiasi mezzo per trasporto di cose o persone, anche non a motore (es: biciclette)</p> <p><u>Esclusi:</u> container; mezzi non per il trasporto (es: escavatori)</p>

SERVIZI ex ART. 7-QUINQUIES

TIPOLOGIA DI SERVIZIO		TERRITORIALITÀ in ITALIA		NOTE
		SOGGETTI PRIVATI (IT, UE o ExtraUE)	SOGGETTI PASSIVI	
CULTURALI	incluse le Fiere	se eseguiti in Italia	se il committente è residente in Italia (B2B ex 7-ter)	Incluse le prestazioni “ ancillari ” (cioè le prestazioni che, ove effettuate in Italia <u>dal medesimo prestatore</u> dell’operazione principale, sarebbero “accessorie”) <u>Es:</u> se lo stand è montato dall’Ente fiera, anche il montaggio segue il trattamento dell’evento culturale. Se da un terzista, si applica lo stesso regime
ARTISTICI				
SPORTIVI	es.: organizzazione di una gara sportiva			
SCIENTIFICI	se privi di finalità commerciali			
DIDATTICI	es: convegni			
RICREATIVI	es: partecipazione a un torneo di scacchi			

TIPOLOGIA DI SERVIZIO		TERRITORIALITÀ in ITALIA	
		SOGGETTI PRIVATI (IT, UE o ExtraUE)	SOGGETTI PASSIVI
SERVIZI PER L'ACCESSO	biglietti di ingresso	se eseguiti in Italia	
SERVIZI ACCESSORI ALL'ACCESSO	guardaroba, depliant, ristorazione, parcheggio, ecc		

Sono confermate le deroghe dell’art. 7 c. 4 lett. b)

- ma **dal 2011 non sono più applicabili ai soggetti passivi**
- posto che **nell’ambito del B2B si rientra nell’art. 7-ter**

SERVIZI RESI A "PRIVATI" (IT, UE o ExtraUE) - ART. 7-SEXIES

TIPOLOGIA DI SERVIZIO		TERRITORIALITÀ in ITALIA	
		SOGGETTI PRIVATI (IT, UE o ExtraUE)	SOGG. PASSIVI
INTERMEDIAZIONI	intermediazione in nome e per conto del cliente	se le operazioni oggetto della mediazione si considerano "effettuate" in Italia	se il committente è residente in Italia (B2B ex 7-ter)
TRASPORTO DI BENI	diversi dal trasporto UE	in proporzione alla tratta percorsa in Italia	
	con inizio e fine in 2 paesi UE	se l'esecuzione ha inizio in Italia	
LAVORAZIONI SU BENI MOBILI	Qualsiasi lavorazione manuale (tornitura, pesatura, refrigerazione, ecc.)	se materialmente eseguite in Italia	
PERIZIE SU BENI MOBILI	stime di valore		
ATTIVITÀ ACCESSORIE AI TRASPORTI	operazioni di carico/scarico e simili		
MEZZI DI TRASPORTO	Locazione, leasing, noleggio e simili di mezzi di trasporto a lungo termine (> a 30gg; > 90gg se imbarcazioni)	- se il committente è stabilito in Italia e l'utilizzo del mezzo è nella UE - se il committente è extraUE e l'utilizzo è in Italia	
E-COMMERCE (*)	prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'UE	se il committente è domiciliato in Italia e il prestatore è extraUE	

Esempi:

venditore porta a porta italiano si reca in Germania per vendere beni a **privati tedeschi**: se i beni al momento della vendita:

- a) si trovano in Italia: la cessione si considera territoriale in Italia (ex art. 7-bis) e così anche la mediazione: l'agente emette fattura con Iva
 b) si trovano in Germania: la cessione non è territoriale in Italia (ex art. 7-bis) e così anche la mediazione: l'agente emette fattura esclusa da Iva (per i medesimi concetti la mediazione è territoriale in Germania e dunque l'agente deve aprire partita Iva in Germania e fatturare con Iva tedesca)

Trasportatore italiano effettua il trasloco dei mobili di un privato italiano: il trasporto avviene:

- da Milano a Lugano o viceversa: dovrà emettere fattura con Iva 22% per la tratta Milano-Chiasso; la tratta Chiasso-Lugano è esclusa da Iva
- da Milano a Lione: dovrà emettere fattura con Iva 22% (il trasporto inizia a Milano)
- da Lione a Milano: dovrà emettere fattura esclusa da Iva (deve aprire partita Iva francese fatturare con Iva francese)

(*) E-COMMERCE: dal 2015 la prestazione è territoriale sempre nel paese del committente anche nei confronti dei privati (cui viene di fatto esteso il medesimo trattamento dei soggetti passivi).

SERVIZI RESI A "PRIVATI" EXTRA-UE - ART. 7-SEPTIES

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ in ITALIA		
	SOGGETTI PRIVATI		SOGG. PASSIVI
	ExtraUE	IT o UE	
<ul style="list-style-type: none"> • locazione, leasing, NOLEGGIO DI BENI MOBILI diversi dai mezzi di trasporto • diritti su opere dell'ingegno e simili (LICENZE, Concessioni, ecc.) • prestazioni PUBBLICITARIE • CONSULENZA TECNICA O LEGALE (inclusi servizi di interpretariato) • elaborazione o fornitura dati e simili • messa a disposizione del personale • operazioni bancarie, finanziarie e assicurative • servizi di telecomunicazione e diffusione radiofonica e televisiva • servizi online (cd. E-COMMERCE) • obblighi di "non fare" in tutto o in parte una delle attività precedenti 	SEMPRE ESCLUSE DA IVA se rese a soggetti "privati" extra UE	se il prestatore è residente in Italia (B2C ex 7-ter)	se il committente è residente in Italia (B2B ex 7-ter)

Le previsioni deroghe:

- sono **coincidenti con le prestazioni del previgente art. 7 c. 4 lett. d)**
- ma **attualmente limitate ai soli soggetti privati extraUE** (pertanto si verificano non molto di frequente).

Esempio:

avvocato italiano emette parcella verso un privato svizzero: la fattura è esclusa da Iva (in generale dovrà aprire partita Iva svizzera per fatturare con Iva svizzera).

PRONTUARIO

Dpr 633/72	DESCRIZIONE SERVIZIO	PRESTATORE sogg. passivo	COMMITTENTE	CRITERIO IMPOSITIVO	Territorial.	Adempim. del sogg. residente	Intra (✍)
7-ter	SERVIZI IN GENERE (sono ESCLUSE LE DEROGHE SUCCESSIVE)	Residente	Non Res. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI
			Non Res. privato	Residenza prestatore	SI	Fatt. imponibile	NO
		Non residente	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI
			Residente privato	Residenza prestatore	NO	Iva estera (1)	NO
7- quater	Servizi relativi a beni immobili , tra cui (*): - perizie - mediazioni per la compravendita e/o la locazione [agenzie immobiliari (**)] - progettazione (anche degli interni/arredi) e direzione lavori, costruzione , riparazione, manutenzioni e simili - locazioni e leasing	Residente	Res. o non (sogg. Iva o non)	Immobile in Italia	SI	Fatt. imponibile 22%	NO
		Non residente	Residente sogg. IVA			Reverse charge	
			Residente privato	Iva con Rapp. fiscale			
Resid. o non	Residente o meno	Immobile fuori Italia (UE o extraUE)	NO	Fuori campo IVA (1)			
7-ter	Servizi relativi a beni mobili , tra cui: - perizie - lavorazione , costruz., manutenz. e simili (INCL. VECCHIE "LAVORAZ. INTRAUE") - operaz. accessorie ai trasporti di beni (carico/scarico , manutenz., ecc..)	Residente	Non Resid. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI
7-sexies			Non Res. privato	Eseguiti in Italia	SI	Fatt. imponibile 22%	NO
7-ter		Non residente	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI
7-sexies			Residente privato	Eseguiti in Italia	SI	Iva con Rapp. fiscale	NO
				Eseguiti fuori Italia (UE o extraUE)	NO	Fuori campo IVA (1)	
				7-ter	Non Resid. sogg. IVA (****)	Residenza committente	
7-quinquies	Residente	Non Res. Privato	Eseguiti in Italia	SI	Fatt. imponibile 22%	NO	
Eseguiti fuori dall'Italia (UE o extraUE)			NO	Fuori campo IVA (1)			
7-ter	Non residente	Residente privato	Residente sogg. IVA (****)	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI
7-quinquies			Eseguiti in Italia	SI	Iva con Rapp. fiscale	NO	
			Eseguiti fuori dall'Italia (UE o extraUE)	NO	Fuori campo IVA (1)		
			7-ter	Residente	Non Resid. sogg. IVA o meno		Eseguiti in Italia
Eseguiti fuori dall'Italia (UE o extraUE)	NO	Fuori campo IVA (1)					
7-quinquies	Prestazioni - di servizi per l'accesso (biglietti) - accessorie connesse con l'accesso (guardaroba, depliant, ecc.)	Non residente	Residente sogg. IVA o meno	Eseguiti in Italia	SI	Reverse charge	NO
				Eseguiti fuori dall'Italia (UE o extraUE)	NO	Fuori campo IVA (1)	

(*) Sono esclusi i servizi di consulenza generica (es: assistenza per la predisposizione di compromesso di vendita; pareri fiscali in relazione all'operazione di compravendita; ecc.)

(**) Sono escluse le "prenotazioni" di "servizi alberghieri" (es.: agenzie viaggi)

(***) Includere le prestazioni "ancillari" effettuate da terzi (es: terzista che monta lo stand, anche se diverso dall'organizzatore della fiera).

(****) Regime dal 2011: si applica la regola generale dell'art. 7-ter (territorialità nel Paese del Committente soggetto passivo)

Dpr 633/72	DESCRIZIONE SERVIZIO	PRESTATORE sogg. passivo	COMMITTENTE	CRITERIO IMPOSITIVO	Territorial.	Adempim. del sogg. residente	Intra (✍)	
7-ter	TRASPORTO DI BENI (INCLUSI I cd. "TRASPORTI INTRAUE")	Residente	Non Resid. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI	
7-sexies			Non Res. privato	Trasp. non intraUE	Tratta italiana	SI	Fatt. imponibile (2)	NO
					Tratta non italiana	NO	Fuori campo IVA	
				Trasporto IntraUE	Inizio in Italia	SI	Fatt. imponibile (2)	
Inizio non in Italia		NO	Fuori campo IVA					
7-ter		Non residente	Residente privato	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge (2)	SI
7-sexies				Trasp. non intraUE	Tratta italiana	SI	Iva con Rapp. Fisc. (2)	NO
						Tratta non italiana	NO	
					Trasporto IntraUE	Inizio in Italia	SI	
Inizio non in Italia		NO	Fuori campo IVA (1)					
7- quater	TRASPORTO DI PERSONE (incluso noleggio con conducente)	Residente	Non Resid. (sogg. Iva o non)	Tratta italiana (*)	SI	Fatt. imponibile (2)	NO	
				Tratta non italiana (*)	NO	Fuori campo IVA		
		Non residente	Non Resid. (sogg. Iva o meno)	Tratta italiana	SI	Fatt. imponib. (2 e 3)		
				Tratta non italiana	NO	Fuori campo IVA (1)		
7-ter	- Locazione, leasing, noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto - Diritti su opere dell'ingegno e simili - Prestazioni pubbлицarіe - Consulenza tecnica/legale (incl. interpreti) - Elaborazione o fornitura dati e simili - Formazione e addestram. personale - Operaz. bancarie , finanziarie e assicurative	Residente	Non Resid. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI	
Sogg. ExtraUE privato			NO					
7-septies		Sogg. UE privato	Residenza prestatore	SI	Fatt. imponibile	NO		
7-ter			Residente sogg. Iva	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI	
7-ter		Sogg. UE o extraUE	Residente privato	Residenza prestatore	NO	Fuori campo IVA (1)	NO	
7-ter			Residente	Non Resid. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI
7-septies		Sogg. UE privato		Residenza prestatore	SI	Fatt. imponibile	NO	
		Sogg. extraUE privato		Residenza committente	NO	Iva extraUE con R.Fisc.	NO	
7-ter	Sogg. UE	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI		
		Residente privato	Residenza prestatore	NO	Fatt. con Iva UE	NO		
7-sexies	Sogg. extraUE	Residente sogg. IVA	Residenza committente	NO	Reverse charge	NO		
Residente privato		SI		Iva o Iva UE con R.Fisc.				

(*) Trasporti marittimi: la tratta italiana è forfettizzata nel 5% del corrispettivo; Trasporti aerei: la tratta italiana è forfettizzata nel 38% del corrispettivo

(**) Cambiata dal 2015

Dpr 633/72	DESCRIZIONE SERVIZIO	PRESTATORE sogg. passivo	COMMITTENTE	CRITERIO IMPOSITIVO	Territorial.	Adempim. del sogg. residente	Intra (✍)
7-ter	INTERMEDIAZIONI (su beni mobili o servizi) (INCL. LE cd. "INTERMEDIAZIONI INTRAUE")	Residente	Non Resid. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI
7-sexies			Non Resid. privato	oper. mediata è effettuata in Italia	SI	Fatt. imponibile (2)	NO
7-ter		Non residente	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge (2)	
7-sexies			Residente privato	operazione effettuata in Italia	SI	Iva con Rapp. Fisc. (2)	NO
			operazione non effett. in Italia	NO	Fuori campo IVA (1)		
7-quater		Servizi di ristorazione e catering	Residente	Resid. o meno (sogg. Iva o no)	Eseguiti in Italia (non su treni, navi o aerei)	SI	Fatt. imponibile 22%
	Non residente		Residente sogg. IVA	Reverse charge			
			Residente privato	Iva con Rapp. fiscale			

NOTE GENERALI

(✍) **INTRA:** dove è indicato "SI", l'obbligo è limitato ai **committenti soggetti passivi UE** (e non, ovviamente, extraUE); è dovuto per le **sole prestazioni di servizio ex art- 7-ter** (e **non ex art. 7-quater e 7-quinquies**, espressamente esclusi dall'art. 50 c. 6 DL 331/93 e dall'art. 1 DM 22/02/2010)

- (1) Il prestatore, se l'operazione è territoriale nel suo Paese (es: l'immobile è sito nel suo Paese), applica la propria Iva estera in fattura (che potrà anche essere di "non imponibilità")
- (2) L'art. 9 non è modificato: pertanto l'operazione è "non imponibile" ex art. 9 c. 1 (trasp.: p.to 2 per i beni; p.to 1 per persone; mediazioni: p.to 7)
- (3) Se il committente è privato, il prestatore deve aprire P.Iva in Italia (con Rapp. Fiscale o Identificazione diretta) e fatturare un'operazione nazionale.

LEASING/NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

Dpr 633/72	DESCRIZIONE SERVIZIO	PRESTATORE sogg. passivo	COMMITTENTE	CRITERIO IMPOSITIVO	Territorial.	Ademp. del sogg. residente	Intra (✍)	
7-ter	Leasing locazione/noleggio di AUTOMEZZI A LUNGO TERMINE > 30gg automezzi; > 90gg natanti (*)	Residente	Non Res. sogg. IVA	Residenza committente	NO	Fuori campo IVA	SI	
7-ter			Sogg. UE Privato	Residenza prestatore	SI	Fatt. imponibile	NO	
7-sexies			Sogg. extraUE Privato	Utilizzo in IT	SI	Fatt. imponibile	NO	
			Residente privato	Utilizzo fuori da IT	NO	Fuori campo IVA		
				Utilizzo nella UE	SI	Fatt. imponibile		
				Utilizzo extraUE	NO	Fuori campo IVA		
7-ter		Non residente	Residente sogg. IVA	Residenza committente	SI	Reverse charge	SI	
7-sexies		Sogg. UE	Residente privato	Utilizzo nella UE	SI	Iva con Rapp. fiscale	NO	
				Utilizzo extraUE	NO	Fuori campo IVA		
			Sogg. extraUE	Residente privato	Utilizzo nella UE	SI		Iva con Rapp. fiscale
					Utilizzo extraUE	NO		Fuori campo IVA
7-quater		Locazione/noleggio di AUTOMEZZI A BREVE TERMINE < 30gg automezzi; < 90gg natanti (*)	Residente	Sogg. IVA (residente o meno)	Consegnati in Italia per la tratta nella UE ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. in Italia	SI	Fatt. imponibile	NO
				Consegn. non in Italia o utilizz. extraUE ; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia	NO	Fuori campo IVA		
	Sogg. Privato (residente o meno)			Consegnati in Italia per la tratta nella UE ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. In Italia	SI	Fatt. imponibile		
				Consegn. non in Italia o utilizz. extraUE ; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia	NO	Iva estera		
	Non residente		Residente sogg. IVA	Consegnati in Italia per la tratta nella UE ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. in Italia	SI	Reverse charge		
				Consegn. non in Italia o utilizz. extraUE ; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia	NO	Fuori campo IVA		
			Residente privato	Consegnati in Italia per la tratta nella UE ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. in Italia	SI	Iva con Rapp. fiscale		
				Consegn. non in Italia o utilizz. extraUE ; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia	NO	Fuori campo IVA		

(*) Imbarcazioni: la tratta di utilizzo nella UE è forfettizzata in funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione.

STABILE ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANTE FISCALE

Art. 21 DPR 633/72

(...)


2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

(...)

e) ditta, denominazione o ragione sociale, **nome e cognome, residenza o domicilio** del soggetto cessionario o committente, **del rappresentante fiscale** nonche' **ubicazione della stabile organizzazione** per i soggetti non residenti;

DUBBIO: la mera indicazione di una Partita Iva UE sulla fattura di uno svizzero indica la presenza di un rappresentate fiscale o di una stabile organizzazione?

CM 37/2011:

Operazioni realizzate dalla Stabile organizzazione	La Stabile organizzazione emette fattura con Iva
Operazioni realizzate direttamente dal soggetto estero <u>senza la partecipazione</u> della Stabile organizzazione	Se il cessionario/committente è soggetto passivo: deve fare reverse charge in caso contrario: la S.O. è obbligata a fare fattura "in nome e per conto" della Madre
Operazioni realizzate direttamente dal soggetto estero <u>con la partecipazione</u> della Stabile organizzazione	L'effetto della "partecipazione" della Stabile comporta l'assunzione della qualifica di debitore dell'imposta (anche se il destinatario è un soggetto passivo); ciò si verifica quando la Madre estera ha utilizzato "mezzi umani o tecnici" della Stabile organizzazione per realizzare l'operazione (prima o durante la realizzazione), non rilevando a tal fine i mezzi utilizzati solo per funzioni di supporto amministrativo (es: per la fatturazione).  Se viene emessa fattura con il numero di Partita IVA della stabile organizzazione, si considera che essa abbia partecipato all'operazione.

DISPOSIZIONI INTERVENUTE DAL 1/01/2013

<p>OPERAZIONI EXTRATERRITOR. - OBBLIGO DI FATTURA - VOLUME D'AFFARI</p>	<p>Diviene obbligatorio emettere fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per qualsiasi operazione (cessione di beni e/o prestazione di servizi) territorialmente non rilevante in Italia, indipendentemente che il cessionario/committente sia: <ul style="list-style-type: none"> - un soggetto residente oppure sia residente in un paese UE o extraUE - un soggetto passivo Iva oppure operi quale «privato». ▪ che divengono rilevanti ai fini del volume d'affari. <p>N.B.: in precedenza l'obbligo di fattura era limitato alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE; peraltro a tale obbligo non corrispondeva una rilevanza ai fini del volume d'affari.</p> <p>Diciture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni beni/servizi (salvo alcune operaz. esenti Iva) vs. soggetto passivo UE: «inversione contabile» ▪ cessioni beni/prestaz. di servizi considerate effettuate fuori della UE: «operazione non soggetta» <p><u>Operazioni non soggette, non imponibili, esenti o senza indicazione dell'IVA da regimi speciali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non è più obbligatorio (ma solo facoltativo) la menzione alla norma (nazionale o UE), che rimane opportuno indicare per semplificare la compilazione della Dichiarazione Iva ▪ deve tuttavia essere indicato il <u>motivo della eventuale mancata applicazione dell'Iva</u> (es: è sufficiente indicare "regime dei beni usati" e non "art. 36 DL 41/95").
<p>REVERSE CHARGE</p>	<p>Le fatture emesse dal cessionario/committente nazionale in applicazione del reverse charge devono recare l'annotazione «autofatturazione» se riferite a cedenti/prestatori extraUE.</p> <p>N.B.: la dicitura non va utilizzata nel caso di operazioni intraUE, posto che in tal caso trova applicazione la procedura della "integrazione" della fattura estera (art. 47 DL 331/93).</p>

<p>OPERAZIONI INTRAUE TEMPISTICA E SCADENZE</p>	<p>Da gennaio 2013 sono cambiate le tempistiche per le fatturazioni della operazioni UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisti/cessioni di beni intraUE: si considerano effettuate (momento impositivo): <ul style="list-style-type: none"> - all'atto dell'inizio del trasporto/spedizione dei beni dall'Italia (cessioni intraUE) o dallo stato Ue (acquisti intraUE); permane differito in presenza di effetti traslativi/costitutivi post consegna (o per contratti estimatori) - al momento della emissione della fattura (fatturazione anticipata) limitatamente all'importo fatturato - pagamento del corrispettivo in tutto o in parte: non è più rilevante - per le cessioni/acquisti di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di 1 mese il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese ▪ cessioni intraUE: la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione della merce e va annotata entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione; ▪ prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi Ue: <ul style="list-style-type: none"> - la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, di regola coincidente con l'ultimazione della prestazione - acconti pagati/incassati: permane l'obbligo di fatturazione (al contrario, come visto, di quando riguardano una cessione/acquisto di beni con Paese UE) <p>Regolarizzazione spontanea: viene posticipato il termine per la regolarizzazione spontanea delle operazioni passive intraUe nel caso in cui non si sia ricevuta la fattura: passa al 15° giorno del 3° mese successivo (e non più entro il termine del 2° mese) alla “effettuazione” dell'operazione (acquisto del bene o ultimazione del servizio).</p>
<p>FATTURA ELETTRONICA</p>	<p>La fattura elettronica o “digitale” viene equiparata a quella cartacea tradizionale (è possibile scegliere la procedura ritenuta più idonea: carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare.</p> <p>L'autenticità e l'integrità del suo contenuto potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o sistemi Edi di trasmissione o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce.</p>

OPERAZIONE		DICITURA			
		FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA		
FATTURE EMESSE					
OPERAZ. CON L'ESTERO	esportazioni		artt. 8 Dpr 633/72	operazione non imponibile	
	cessioni assimilate alle esportazioni		artt. 8-bis Dpr 633/72		
	servizi internazionali		artt. 9 Dpr 633/72		
	cessioni a viaggiatori extraUE		artt. 38-quater Dpr 633		
	cessioni intraUE		artt. 41 DL 331/91		
	cessioni di beni in transito, allo stato estero o custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale		Iva art. 7-bis Dpr 633/72	operazione non soggetta	
	servizi generici resi a soggetti passivi	UE	art. 7-ter Dpr 633/72	inversione contabile	
		ExtraUE		operazione non soggetta	
altri servizi (non generici) esclusi Iva resi:	a sogg. passivi UE (1)	art. da 7-quater a 7-quinquies	inversione contabile		
	a privati UE (2)		operazione non soggetta		
altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraUE (3)		art. da 7-quater a 7-septies Dpr 633/72	operazione non soggetta		
OPERAZ. NAZIONALI	operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6)		art 10 dpr 633/72	operazione esente	
	regime del margine	Beni usati, oggetti d'arte o da antiquariato/collezione	art. 36 DL 41/1995	regime del margine - beni usati/oggetti d'arte /oggetti da collezione	
	operazioni delle agenzie di viaggio e turismo		art. 74-ter Dpr 633	regime del margine - agenzie viaggi	
	Reverse charge	subappalti edili		art. 17 c. 6 lett. a),	inversione contabile
		cessioni di fabbricati (abitativi e strum.) imponibili per opzione		art. 17 c. 6 lett. a-bis)	
		cessioni imponibili di oro da investimento		art. 17 c. 5	
		cessioni di rottami e materiali di recupero		art. 74 c. 7 e 8	
cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato		art. 17 c. 6 lett. b) e c)			
altre operazioni individuate con DM		art. 17 c. 7			
autoconsumo		art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633	autofatturazione		

FATTURE RICEVUTE			
OPERAZ. ESTERO	prestazioni di servizi rese da soggetto extraUE	art. 17 c. 2 Dpr 633	autofatturazione
	prestazioni di servizi rese da soggetto UE	art. 17 c. 2 Dpr 633	(Integraz. della fattura)
	acquisti intraUE di beni	art. 47 DL 331/93	
OPERAZ. NAZIONALI	subappalti edili	art. 17 c. 6 lett. a),	(Integrazione della fattura)
	cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione	art. 17 c. 6 lett. a-bis)	
	cessioni imponibili di oro da investimento	art. 17 c. 5	
	cessioni di rottami e altri materiali di recupero	art. 74 c. 7 e 8	
	cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato	art. 17 c. 6 lett. b) e c)	
	altre operazioni individuate con DM	art. 17 c. 7	

(1) e (2) E' il caso della costruzione di un immobile in territorio austriaco: per l'Italia l'operazione è non soggetta ex art. 7-quater; per l'Austria l'operazione: va auto fatturata se il committente è un soggetto passivo (1); va fatturata con Iva austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2).

(3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia sarà sufficiente indicare che per l'Italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva.

EFFETTUAZIONE DI CESSIONI E SERVIZI – REGISTRAZIONI - INTRASTAT

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE → TERMINE DI EMISSIONE FATTURA

OPERAZIONI NAZIONALI

BENI IMMOBILI	effettuata al momento della stipula del contratto	anche se apposta la clausola di riserva della proprietà (cd. vendita "a rate") o si tratti di locazione con clausola di "riscatto obbligatorio")
BENI MOBILI	effettuata al momento della consegna o spedizione	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo	
<u>DEROGA:</u>	l'effettuazione dell'operazione coincide con l' emissione della fattura (limitatamente all'importo fatturato) se avviene: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata ▪ quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo 	

DEROGHE

CLAUSOLE SOSPENSIVE O CONDIZIONALI	Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente	nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione
	Cessioni con consegna ripartita	all'atto dell'ultima consegna
	Cess. di beni con prezzo da determinare	entro il <u>mese successivo a quello in cui gli elementi diventano noti</u>
	Cessioni di beni inerenti contratti estimatori	<u>all'atto della rivendita a terzi</u> (per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque decorso di 1 anno)
ESPROPRI	Cess. beni per atto di pubblica utilità	all'atto del pagamento del corrispettivo
SOMMINISTRAZ.	Cessioni periodiche o contin. di <u>beni</u>	
COMMISSIONARI	Passaggi di beni	all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario
AUTOCONSUMO E/O ASSEGN. A SOCI	Destinaz. al consumo pers./familiare o ad altre finalità estranee all'impresa	all'atto del prelievo dei beni (se servizi: alla loro resa se non continuativi; in caso contrario, nel mese successivo)
COOPERATIVE	Assegnaz. da coop. edilizie a proprietà divisa	alla data del rogito notarile (assemblea straord. di assegnazione)

PRESTAZIONI DI SERVIZI

NAZIONALI – FATTURA “DIFFERITA”

In caso di prestazioni di servizi resi:

- a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal **momento del pagamento del corrispettivo**
- b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere:
- **fattura immediata**: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione
 - **fattura differita**:
 - se le prestazioni sono individuabili attraverso "**idonea documentazione**"
 - mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (cioè dell'incasso).
 - registrazione: va fatta con riferimento al **mese di incasso** (art. 23 c. 1 Dpr 633/72).

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON SOGGETTI ESTERI



Art. 6 c. 6 Dpr 633/72: “in deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono **ultimate** ovvero, **se di carattere periodico o continuativo**, alla data di **maturazione dei corrispettivi**. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo **continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno** e se **non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo**, si considerano effettuate **al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”.

ART.	PREST. SOGG. PASS.	COMMITT.	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (RILEV. PER L'INTRA-QUATER)	EMISSIONE FATTURA / AUTOFATTURA	INTEGRAZ. FATTURA (CM 37/2011)
art. 7-ter	extraUE	IT sogg. pass.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate ▪ se periodiche o continuative: ove eseguite: <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito di 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi - in un periodo > 1 anno solare: al 31/12 di ciascun anno (fino a ultimazione) <p>Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso.</p> <p>N.B.: non rileva l'emissione anticipata di fattura. (vale l'esatto contrario per le cessioni di beni)</p>	Autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di <u>effettuazione</u>	
	UE				Integrazione entro il 15 del mese success. a quello di <u>ricezione</u> della fattura (*)
	IT	UE/extraUE sogg. pass.		Fattura entro il 15 del mese successivo a quello di <u>effettuazione</u>	
	IT	UE/extraUE privato			
art.7- quater e 7- quinquies	IT	UE/extraUE (sogg. pass. o privato)	<p>si applicano le REGOLE NAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - momento del pagamento - o della fatturazione anticipata 	- al pagamento (anche parziale)	
	extraUE			- o al 15 del mese succ. al pagam. <u>se esiste idonea documentaz.</u>	
UE	IT sogg. pass.	Integrazione entro il 15 del mese success. a quello di <u>ricezione</u> della fattura (*)			
art.7- sexies	IT	UE/extraUE privato		- al pagamento (anche parziale)	
art.7- septies	IT	extraUE privato		- al 15 del mese succ. al pagam. se esiste idonea documentazione	

(*) La ricezione fa presumere la "effettuazione" della prestazione (CM 16/2014 e 35/2012).

INTRASTAT SERVIZI

Va presentato (CM 36/2010):

- entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento
- costituito dal **momento “di effettuazione”** dell’operazione, come individuato in precedenza.

Esempio1: società tedesca effettua delle lavorazioni su bene mobile di una impresa italiana (periodicità mensile dell’Intrastat):

- inizio lavorazione: 25/09/2015: pagato **acconto all’ordine di €. 10.000**
- fine lavorazione: **5/11/2015:** pagato saldo di €. 20.000 al 10/12/2015

Intra2-quater:

- al 25 ottobre 2015 per €. 10.000 (periodo di riferimento settembre, mese del pagamento dell’acconto)
- al 25 dicembre 2015 per €. 20.000 (periodo di riferimento novembre, mese di ultimazione, antecedente al pagamento del saldo).

Esempio2: nel caso precedente l’impresa italiana paga il saldo a ottobre:

- al 25 ottobre 2015 per €. 10.000 (periodo di riferimento settembre, mese del pagamento dell’acconto)
- al 25 novembre 2015 per €. 20.000 (periodo di pagamento del saldo, antecedente alla ultimazione).

SCAMBI DI BENI INTRACOMUNITARI

DISPOSIZIONI DAL 2013

<i>Materia modificata</i>	<i>Riferimento</i>
▪ momento di effettuazione delle cessioni di beni intraUE	art. 39 DL 331/93
▪ modalità di registrazione di tali operazioni	art. 47 DL 331/93
▪ obblighi relativi agli enti non commerciali	art. 47 e 49 DL 331/93
▪ base imponibile dei corrispettivi e delle spese in valuta estera	art. 13 DPR 633/72
▪ operazioni di tipo continuativo	art. 39 DL 331/93

MOMENTO “DI EFFETTUAZIONE”

	FINO AL 31/12/2012	DAL 1/01/2013
ACQUISTO INTRAUE	a) trasporto con mezzi del cedente: alla consegna dei beni in Italia al cessionario (o a terzi per suo conto)	l’inizio del trasporto/spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dal Paese UE verso l'Italia
	b) trasporto con mezzi del cessionario: all'arrivo nel luogo di destinazione in Italia	
CESSIONE INTRAUE	nulla era disposto; si applicava la regola generale dall’art. 6 DPR 633/72 (momento della consegna/spedizione)	l’inizio del trasporto/spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dall'Italia verso il Paese UE

se è emessa fattura “anticipata”, l’operazione (di vendita o acquisto) si considera effettuata per l’importo fatturato (ma, in tal caso, non si presenta comunque l’Intrastat)

ART. 39, DL 331/93 : TESTI A CONFRONTO	
FINO AL 31/12/2012	DAL 01/01/2013
<p><u>Effettuazione dell'acquisto intracomunitario</u></p> <p>1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5.</p> <p>2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento".</p>	<p><u>Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari</u></p> <p>1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.</p> <p>2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.</p> <p>3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.</p>

FATTURAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO

- ⇒ se **prima** dell'inizio del trasporto/spedizione dei beni:
- ⇒ viene **emessa fattura**

l'operazione intra-UE:


- **si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato** (ma non va ancora presentato l'Intrastat)
- **“alla data della fattura”**.

IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO

La maggiore differenza rispetto alla disciplina previgente riguarda la **irrilevanza dell'eventuale “pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo”** prima del manifestarsi di uno degli eventi indicati (trasporto/spedizione dei beni).

Pertanto (a differenza di quanto continua ad avvenire nelle operazioni nazionali):

- **in caso di pagamenti/incassi anticipati** (in tutto o in parte) in relazione ad un acquisto/cessione intra-UE
- **il cedente non ha più l'obbligo di emettere fattura.**



ACQUISTI E/O CESSIONI CONTINUATIVE

Le cessioni e gli acquisti intraUE di beni:


→ effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un periodo **superiore ad 1 mese solare** (cd. "somministrazione di beni") si considerano **effettuate**:

- **al termine di ciascun mese**
- in relazione a precise fattispecie (che rappresentano la generalità delle operazioni, nella prassi aziendale)

DEROGHE: tale regola non si applica alle operazioni ex art. 41 c. 1 lett. b) e c) DL 331/93:

⇒ le **vendite a distanza**

⇒ le **cessioni di beni con installazione e montaggio** (cd. "chiavi in mano") in altro Paese UE.



EMISSIONE DELLA FATTURA DI VENDITA INTRAUE

→ la fattura va emessa **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE), indipendentemente dalla emissione del DDT (è una “fatturazione differita naturale”).

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA INTRAUE

→ vanno **annotate distintamente** (rispetto alle fatture nazionali)

→ nel **registro delle fatture emesse** (art. 23 Dpr 633/72):

- secondo l'ordine di numerazione

NEW ▪ **entro il termine per la emissione della fattura stessa** (dunque entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e cioè della data di consegna o spedizione verso altro Stato UE)

- con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRA-UE

<u>MANCATA RICEZIONE</u> FATTURE INTRA-UE	<p>entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (spedizione dei beni o emissione fattura anticipata), il cessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve emettere autofattura in un unico esemplare (non va inviata alcuna copia all'Agenzia) ▪ entro il 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con imputazione al mese precedente ▪ presenta l'Intrastat entro il 25 del 3° mese successivo.
FATTURE INTRA-UE CON <u>CORRISPETTIVO INFERIORE</u> AL DOVUTO	<p>se la fattura indica un corrispettivo inferiore a quello reale, (e non viene tempestivamente corretta dal fornitore) il cessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve emettere una autofattura integrativa ▪ entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, con imputazione al mese precedente ▪ presenta l'Intrastat entro il 25 del medesimo mese successivo.

INTRASTAT - SCAMBI DI BENI

RIFERIMENTO DELL'INTRASTAT (posizione dell'Agenzia Entrate – CM 36/2010)

Nel presupposto che l'Intrastat ha una funzione di controllo la CM 134/94 aveva per la prima volta **svincolato l'obbligo di indicazione dal momento dell'effettiva registrazione.**

In tale sede aveva infatti ritenuto che in relazione ai dati da indicare negli Intrastat, per quanto vadano riferiti ad operazioni soggette ad obbligo di registrazione ai fini Iva, il periodo di riferimento va individuato:

A) **in generale:**



→ **per gli acquisti:** nella data di **ricevimento della fattura**

N.B.: se non ricevuta entro il 2° mese successivo alla spedizione, occorre **regolarizzare** e inviare comunque l'Intra2-bis


→ **per le vendite:** alla data di **effettuazione dell'operazione** (e, quindi, in generale, alla data di **emissione della fattura**)

Contraria è la dottrina, che ritiene fare riferimento alla **data di registrazione** della fattura emessa (come espressamente disposto dall'art. 5 c. 2 DM 22/02/2010)


Non rileva mai la data del **pagamento** (si noti la differenza con le prestazioni di servizi).

B) **nel caso di fatturazione e/o pagamento anticipato:** con riferimento al **periodo nel quale è stata eseguita la consegna/spedizione.**


In sostanza: l'intra1-bis per le cessioni fa **sempre riferimento alla "consegna"** e cioè alla data di effettuazione dell'operazione




CESSIONE INTRAUE




CESSIONE INTRAUE
FATTURAZIONE ANTICIPATA



ACQUISTO INTRAUE



**ACQUISTO INTRAUE
FATTURAZIONE ANTICIPATA**



SANZIONI PER L'INTRASTAT - RAVVEDIMENTO

Per ciascun elenco omissso/infedele:

VIOLAZIONE	SANZIONE PARTE FISCALE (Art.11 c. 4 D.LGS 471/1997)	RAVVEDIMENTO OPEROSO
Intra OMESSO	<u>Sanzione "piena"</u> : da € 516 a € 1.032	entro il termine della Dich. IVA relativa sanzione di € 64,00 (1/8) cod. 8911 (1)
	Sanzione "ridotta" del 50% (da € 258 ad € 516) in caso di regolarizzazione entro 30 gg dalla richiesta dell'Ufficio	(non ammesso, essendo intervenuto l'accertamento)
Intra INCOMPLETO, INESATTO O IRREGOLARE	<u>Sanzione "piena"</u> : da € 516 a €1.032 per dati non corretti tempestivamente	entro il termine della Dich. IVA annuale sanzione di € 64,00 (1/8 di 516,00) (2)
	NESSUNA SANZIONE se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti (anche a seguito di richiesta da parte degli uffici)	-



(1) Non si applica l'art. 13 c. 1 lett. c) Dlgs 472/1997 (presentazione entro 90 gg con sanzione ridotta a 1/10 – v. RM 20/05)

(2) Considerato che in questo caso la sanzione non viene applicata laddove si adempia tempestivamente alle richieste di sistemazione da parte delle Dogane, il ravvedimento viene di fatto limitato al solo caso di "omessa presentazione"

VIOLAZIONE	SANZIONE PARTE STATISTICA	RAVVEDIMENTO OPEROSO
sanzioni ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ enti e società: da € 516, a € 5.164 ▪ persone fisiche: da € 206, a € 2.065 ridotta al 50% in caso di presentazione entro 30gg dalla <u>richiesta dell'Ufficio</u>	(non ammesso, essendo intervenuto l'accertamento)
presentazione entro 30 gg dalla scadenza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ enti e società: da € 103 ▪ persone fisiche: € 41 	
rettifica entro 30 gg dalla presentazione	nessuna sanzione	

BANCA DATI VIES

FINO AL 12/12/2014: il DL 78/2010 ha disposto:

- la necessità di **dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie (beni e/o servizi)**
 - **soggetti neocostituiti: alla apertura della P.Iva (tramite mod. AA7/AA9)**
 - **soggetti già in attività: entro 30 gg antecedenti** al momento in cui siano poste in essere (tramite apposita comunicazione all'Agenzia Entrate).

ARCHIVIO VIES		CESSIONI INTRAUE DI BENI	SERVIZI INTRAUE RESI EX ART. 7-TER (non ai sensi delle "deroghe")
entro 30gg dalla richiesta	Non presente nell'archivio VIES	Assoggettamento ad IVA in Italia	
Diniego o revoca all'inclusione			
Dal 31° giorno dalla richiesta in mancanza di diniego	Iscritto nell'archivio VIES	Cessione intraUE non imponibile art. 41 DL 331/93	Prestazione esclusa IVA ex art. 7-ter

ARCHIVIO VIES		ACQUISTI INTRAUE DI BENI	SERVIZI INTRAUE RICEVUTI EX ART. 7-TER (non ai sensi delle "deroghe")
entro 30gg dalla richiesta	Non presente nell'archivio VIES	Assoggettamento nel paese UE (RM 42/2012: l'acquirente/committente non assoggetta a reverse charge)	
Diniego o revoca all'inclusione			
Dal 31° giorno dalla richiesta in mancanza di diniego	Iscritto nell'archivio VIES	Acquisto intraUE in reverse charge art. 38 DL 331/93	Prestazione in reverse charge ex art. 7-ter

DAL 13/12/2014: il Dlgs 174/2014 ha disposto che l'iscrizione al VIES sia **contestuale alla richiesta.**

ERRATA EFFETTUAZIONE DEL REVERSE CHARGE SUGLI ACQUISTI

Assonime ha prospettato la seguente soluzione:

- procedere a rettificare il reverse charge effettuato in fattura
- annullare l'annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse (non sorge più un debito IVA)
- annullare l'annotazione della fattura nel registro delle fatture di acquisto (viene meno la detrazione Iva)
- rettificare il mod. INTRA se già presentato (compilando i quadri INTRA-2 ter e/o quinquies)
- non dovrà essere versata alcuna Iva
- non si dovrebbe essere soggetti a sanzione per illegittima detrazione

DISCIPLINA COMUNITARIA

L'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE (corrispondente all'art. 41 del DL 331/93) stabilisce che **gli Stati UE esentano da IVA:**



“le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.”

Pertanto, l'acquirente va individuato dagli Stati membri:

- mediante un **numero di identificazione IVA** individuale (art. 214 Dir. 2006/112/CE)
- **la cui indicazione è obbligatoria sulla fattura** emessa dal cedente nell'ambito intra-UE.



Nota: oltre ai tali requisiti, **nessun altro elemento può essere imposto al fine di qualificare un'operazione come cessione o acquisto intracomunitari di beni** (Corte UE sent. 27/09/2007 causa C-146/05).

LE INDICAZIONI DELLA CORTE UE

Sulla base di quanto premesso in via generale, i giudici della Corte UE hanno stabilito che:

- ⇒ **la non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE non può negarsi se il fornitore, pur non in grado di comunicare il numero di identificazione IVA** dell'acquirente
- ⇒ **fornisce comunque indicazioni idonee a dimostrare che:**
 - **l'acquirente è un soggetto passivo**
 - che **agisce in quanto tale** (es: in quanto il bene acquistato difficilmente si presta ad un utilizzo privato).
- ⇒ vertendosi nell'ipotesi di una mera violazione formale.

(Corte UE n. C-587/10 del 27/09/2012; n. C-587/10 del 27/09/2012; n. C-273/11 del 6/09/2012; n. C-409/04 del 27/09/2007)
(Cass. n. 12455 del 28/05/2007)

Partita Iva cessata:

- se, al momento della **cessione intracomunitaria**, la **partita IVA** del cessionario Ue è inclusa nella banca dati VIES
- la sua successiva **cancellazione** retroattiva (con conseguente modifica dei dati contenuti in detta banca dati) **non** rileva ai fini della **non imponibilità** dell'operazione

(Corte UE sent. 9 ottobre 2014 causa C-492/13)



Regolamento UE n. 282/2011 art. 18 - Accertamento dello status del destinatario Ue: è considerato soggetto passivo il destinatario UE:
⇒ che ha comunicato il numero di Partita Iva, purché ottenga conferma della validità e dell'esattezza dei dati forniti (tramite sistema VIES);
⇒ che ha comunicato di **avere richiesto, ma non ancora ottenuto, il numero di Partita Iva**, purché ottenga qualsiasi altra prova e la verifichi applicando le normali procedure di sicurezza commerciale, quali quelle sui controlli di identità o di pagamento